

**Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli
nel traffico internazionale ferroviario
(CUV - Appendice D alla Convenzione)**

Articolo primo

Campo d'applicazione

Le presenti Regole uniformi si applicano ai contratti bi- o multilaterali concernenti l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo le Regole uniformi CIV e secondo le Regole uniformi CIM.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:


- a) <<impresa di trasporto ferroviario >> indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;
- b) <<veicolo >> indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;
- c) <<detentore >> indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne è proprietario o se ha diritto di disporne;
- d) <<stazione di residenza >> indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo può o deve essere rinviato in conformità alle condizioni del contratto di utilizzazione.

Articolo 3

Segni ed iscrizioni sui veicoli

§ 1 Nonostante le prescrizioni relative all'ammissione tecnica dei veicoli alla circolazione nel traffico internazionale colui che, in virtù di un contratto di cui all'articolo primo, affida un veicolo, deve accertarsi che figurino sul veicolo:

- a) l'indicazione del detentore;
- b) se del caso, l'indicazione dell'impresa di trasporto ferroviario nel cui parco veicoli il veicolo in oggetto è incorporato;
- c) se del caso, l'indicazione della stazione di residenza;
- d) altri segni ed iscrizioni concordate nel contratto di utilizzazione.



§ 2 I segni e le iscrizioni di cui al § 1 possono essere integrati da mezzi d'identificazione elettronica.

Articolo 4

Responsabilità in caso di perdita o d'avaria di un veicolo

§1 Salvo se prova che il danno non risulta da una sua colpa, l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o dei suoi accessori.

§2 L'impresa di trasporto ferroviario non risponde del danno risultante dalla perdita degli accessori non iscritti sui due lati del veicolo, o non menzionati sull'inventario che li accompagna.

§3 In caso di perdita del veicolo o dei suoi accessori, l'indennità è limitata, escluso ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dei suoi accessori nel luogo ed al momento della perdita. Se è impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennità è limitata al valore usuale nel giorno e luogo in cui il veicolo è stato affidato a fini di utilizzazione.

§4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennità è limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, alle spese di ripristino. L'indennità non deve superare l'ammontare dovuto in caso di perdita.

§5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in deroga ai §§ da 1 a 4.

Articolo 5

Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti all'articolo 4, §§ 3 e 4 non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.

Articolo 6

Presunzione di perdita di un veicolo

§1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare che un veicolo è perso se, dopo aver chiesto all'impresa di trasporto ferroviario a cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, di effettuare ricerche del veicolo, e se il veicolo non è a disposizione nei tre mesi successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha ricevuto alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova. Questo termine è aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni causa non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario, o per avaria.

§2 Se il veicolo considerato perso è ritrovato dopo il pagamento dell'indennità, l'avente diritto può, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa in tal senso, esigere dall'impresa di trasporto ferroviario cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, che il veicolo gli sia recapitato, senza spese e previa restituzione dell'indennità, alla stazione ferroviaria di residenza o in altro luogo concordato.



§3 Se la domanda di cui al § 2 non è stata formulata, o se il ritrovamento del veicolo avviene oltre un anno dopo il pagamento dell'indennità, l'impresa di trasporto ferroviario cui l'avente diritto ha affidato il veicolo per utilizzarlo come mezzo di trasporto, ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova il veicolo.

§4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.

Articolo 7

Responsabilità dei danni causati da un veicolo

§1 Colui il quale, ai sensi di un contratto di cui all'articolo primo, ha affidato il veicolo per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno causato dal veicolo, quando la colpa gli è imputabile.

§2 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.

Articolo 8

Surrogazione

Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede che l'impresa di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad altre imprese di trasporto ferroviario per utilizzarlo come mezzo di trasporto, l'impresa di trasporto ferroviario può, di comune accordo con il detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario:

- a) che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa si surroga a loro per quanto concerne la responsabilità, nei confronti del detentore, in caso di perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori;
- b) che solo il detentore è responsabile, nei confronti delle altre imprese di trasporto ferroviario, dei danni causati dal veicolo ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario, partner contrattuale del detentore, è autorizzata a far valere i diritti delle altre imprese di trasporto ferroviario.

Articolo 9

Responsabilità per gli agenti ed altre persone

§1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.

§2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale.

§3 I §§ 1 e 2 si applicano altresì in caso di surrogazione in conformità all'articolo 8.



Articolo 10

Altre azioni

§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilità per perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori, a qualsiasi titolo, può essere esercitata contro l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto, solo alle condizioni ed entro i limiti di tali Regole uniformi.

§2 Il § 1 si applica altresì in caso di surroga in conformità all'articolo 8.

§3 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui risponde l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto.

Articolo 11

Foro competente

§1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtù delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto.

§2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il danno è accaduto.

Articolo 12

Prescrizione

§1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni.

§2 La prescrizione decorre:

- d) per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo è stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformità all'articolo 6, § 1 o § 4;
- e) per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno è accaduto.

